

### Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo agli insegnanti secondari.

PRESIDENTE. Art. 28.

Agli ispettori sono assegnati gli stipendi e le indennità di trasferta indicate dalla tabella *H*.

Essi avranno diritto agli aumenti sennazionali stabiliti a norma del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Su questo articolo 28 vi era una proposta di modificazione dell'onorevole Landucci, ma fu ritirata.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferri Giacomo.

(*Non è presente*).

Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 28, avvertendo che la tabella *H*, che dell'articolo è parte integrante, è già stata approvata.

(*È approvato*).

Art. 29.

Verranno ogni anno iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione i fondi per provvedere alle ispezioni da eseguire nel corso dell'anno e per provvedere alle spese di locali e di ufficio occorrenti ai Collegi di Ispettorato regionale.

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 29.

(*È approvato*).

### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAJORANA ANGELO, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera i due seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione ad aumentare i limiti della lotteria a favore del Comitato esecutivo dell'esposizione da tenersi in Milano nel 1906 ».

« Proroga del termine, di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma ».

Chiedo che il secondo di questi disegni di legge sia dichiarato d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione dei seguenti disegni di legge:

1. Autorizzazione ad aumentare i limiti della lotteria a favore del Comitato esecutivo dell'esposizione da tenersi a Milano nel 1906;

2. Proroga del termine di cui all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma.

L'onorevole ministro delle finanze chiede che sul secondo disegno di legge sia accordata l'urgenza. Se non vi sono osservazioni in contrario, l'urgenza s'intenderà ammessa.

(*L'urgenza è ammessa*).

### Si riprende la discussione del disegno di legge relativo agli insegnanti secondari.

PRESIDENTE. Veniamo ora all'articolo 30, quello concordato tra Ministero e Commissione, che è il seguente:

« L'attuale ufficio di regio provveditore è abolito. Per quanto riguarda l'istruzione primaria, e sino a quando non sia provveduto, con legge apposita al riordinamento dell'Amministrazione scolastica provinciale, le sue funzioni sono affidate all'ispettore scolastico circondariale scelto secondo il merito e l'anzianità dalla Commissione istituita per la promozione degli ispettori dal regolamento per l'esecuzione della legge, 24 dicembre 1904, n. 689 ».

A questo articolo viene proposto il seguente emendamento:

*Sostituire:*

L'attuale ufficio del regio provveditore è abolito. Per quanto riguarda l'istruzione primaria è istituita una classe di ispettori provinciali nominati per concorso collo stipendio iniziale di lire 3,500.

Credaro, Fera, Borghese, Cabrini, Chimienti, Comandini, Di Scalea.

L'onorevole Credaro ha facoltà di svolgerlo.

CRE DARO. L'emendamento concordato tra l'onorevole ministro e la Commissione rappresenta un miglioramento notevole in confronto dell'articolo primitivo. Però è da osservare questo, che il Regolamento, a cui si riferisce questo articolo concordato, non esiste ancora.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. È stato modificato.

CRE DARO. Allora sta bene.

Io però sento il dovere di richiamare l'attenzione della Camera sopra la gravità eccezionale di questo articolo. È il più grave fra quelli che compongono la legge che discutiamo.

Nella relazione ministeriale è detto, abbondantemente, che oramai l'ufficio del